

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DEGLI USR E DEGLI ATP *INFRA* SPECIFICATI**

**(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. Terza Bis, n. 9641/2026 pubblicata il
25.05.2026)**

AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso:**

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. Terza Bis, R.G. n. 4356/26;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

BARBATO LUIGI, (
AIELLO DAVIDE, (
BIASCO DOMENICO ANTONIO, (
CANTÒ UMBERTO, (
CAPITANELLO GIUSEPPE, (
COTTONE NICOLA, (
DI BIASE CARMINE, (
DI NATALE GAETANO, C.F.
FEDE GERARDO, C.F. FI
GIANGRANDE MARCO,
GUCCIARDI ISIDORO, C
MARMORINI ENRICO,
SALAFIA GIANCARLO, (

Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro
tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'Abruzzo, per la Lombardia, per la Puglia, per la Sicilia,
per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e

UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI di Agrigento, Arezzo, Foggia, L'Aquila, Lodi, Mantova,
Palermo, Pescara, Trapani, Treviso, Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATO MAURO CALDERARO, [omissis]

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a)** dell'**Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27** (recante la disciplina per l'aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui **all'art. 16, comma 6** (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso: *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*;
- b)** delle **Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10** (Titoli di Servizio), allegate all'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplan nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- c)** nonché di **ogni altro atto o provvedimento** presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati.

Sunto dei motivi del ricorso:

Gli odierni ricorrenti **hanno conseguito il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare** così come meglio specificati nella tabella riepilogativa nel testo del ricorso.

Quest'ultima corrisponde alla documentazione agli atti ed illustra, per ciascun ricorrente, la **scansione temporale** relativa alla **prestazione del servizio di leva o sostitutivo corrispondente** e al **conseguimento del titolo d'accesso nelle corrispondenti graduatorie di circolo o d'istituto**.

I ricorrenti, dopo aver conseguito il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento, non hanno potuto accettare supplenze nella scuola **per adempiere gli obblighi di leva**, secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.

In data **16.02.2026** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'**Ordinanza n. 27** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), e le relative **Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10**, nella parte in cui all'art. 16, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), **esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina**, sancendo, di converso: *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

I ricorrenti hanno presentato, nei termini previsti dalla predetta Ordinanza Ministeriale, **domanda d’inserimento nelle GPS**, e contestualmente, nei medesimi termini, **diffida** tramite raccomandata e/o PEC all'ATP di interesse per l'inserimento in GPS, chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.

PER COMODITÀ DI LETTURA, SI INSERISCE IN CODA AL TESTO DEL RICORSO UNA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE.

Le disposizioni oggi impugnate impediscono, di contro, questa legittima istanza dei ricorrenti, per sono da annullare, per i seguenti motivi in diritto

- VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86
- VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980
- VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D.LGS. 297/94
- NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4343/2015

4. Indicazione dei controinteressati:

Si precisa che devono intendersi “controinteressati”, tutti i soggetti inseriti in graduatoria finale di prossima pubblicazione, con espressa dispensa dell'indicazione nominativa dei proponenti medesimi inseriti nelle graduatorie provinciali delle province di Verona, Palermo, Foggia, Pescara, Mantova, Trapani, L'Aquila, Agrigento, Mantova, Verona, Treviso, Arezzo e Lodi relative alle classi di concorso di cui alla tabella esplicativa di riferimento per i singoli ricorrenti e nel relativo Ambito Territoriale, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

PROVINCIA DI INSERIMENTO GPS	CLASSI DI CONCORSO
Verona	B-14, ADSS
Palermo	AM12, AS12, B-16, ADSS
Foggia	B-14, ADSS
Pescara	AM48, AS48, B-16

Mantova	A-16, A-37, A-60, AM01, AS01, ADMM
Trapani	B-11, B-17
L'Aquila	A-46, ADSS
Agrigento	AM01, AS01, A-08, A-16, A-37, A-60, B-14, ADMM
Mantova	B-15
Verona	B-15
Treviso	B-11, B-17
Arezzo	ADSS, B-03, B-15
Lodi	B-14, ADSS

a. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. V, n. 9641/26 pubblicata in data 25.05.2026, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, dei “*la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni.*”

6. Testo integrale del ricorso introduttivo:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i sig.ri:

- BARBATO LUIGI, _____
- AIELLO DAVIDE, _____
- BIASCO DOMENICO ANTONIO, _____
- CANTÒ UMBERTO, _____
- CAPITANELLO GIUSEPPE, _____
- COTTONE NICOLA, _____
- DI BIASE CARMINE, _____
- DI NATALE GAETANO, _____
- FEDE GERARDO, _____
- GIANGRANDE MARCO, _____
- GUCCIARDI ISIDORO, _____
- MARMORINI ENRICO, _____
- SALAFIA GIANCARLO, _____

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'**Avv. Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Francesco Crispi n. 53 ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it o al numero di fax 04321500231.

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

CONTRO

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'Abruzzo, per la Lombardia, per la Puglia, per la Sicilia, per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

CONTRO

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Arezzo, Foggia, L'Aquila, Lodi, Mantova, Palermo, Pescara, Trapani, Treviso, Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

MAURO CALDERARO,

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

a) dell'**Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27** (recante la disciplina per l'aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'**art. 16, comma 6** (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso: *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*;

b) delle **Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10** (Titoli di Servizio), allegate all'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;

c) nonché di **ogni altro atto o provvedimento** presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso del titolo di studio (diploma o laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, **di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria** ove hanno chiesto l'inclusione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento.

§ § §

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Gli odierni ricorrenti sono docenti che hanno conseguito il titolo di studio (diploma o laurea) e/o abilitazione valido per l'accesso all'insegnamento **in epoca precedente** alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare.

La tabella allegata al presente ricorso illustra, per ciascun ricorrente, la scansione temporale relativa alla prestazione del servizio di leva o sostitutivo corrispondente e al conseguimento del titolo d'accesso già nelle corrispondenti graduatorie di circolo o d'istituto.

I ricorrenti, dopo aver conseguito il titolo di studio (diploma o laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento, **non hanno potuto accettare supplenze** nella scuola per adempiere agli obblighi di leva, secondo il principio dettato dall'**art. 52 della Costituzione**.

In data **16.02.2026** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'**Ordinanza n. 27** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), e le relative **Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10**, nella parte in cui all'**art. 16, comma 6** (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), **esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina**, sancendo, di converso: *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*.

I ricorrenti hanno presentato, nei termini previsti dalla predetta Ordinanza Ministeriale, **domanda d'inserimento nelle GPS**, e contestualmente, nei medesimi termini, **diffida** tramite raccomandata e/o PEC all'ATP di interesse per l'inserimento in GPS, chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.

Le disposizioni impugnate impediscono, di contro, questa legittima istanza dei ricorrenti, per cui sono da annullare per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D.LGS. 297/94 – NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4343/2015

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**1.1. Il servizio militare di leva non può ricevere un trattamento differenziato ai fini della carriera scolastica**

Il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge **non può ricevere un trattamento differenziato** ai fini di carriera nell'amministrazione scolastica quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione **non trova fondamento nella normativa di rango primario**.

1.2. Evoluzione normativa: dalla subordinazione alla piena valutabilità

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che *"Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo"*.

Tuttavia, con la **riforma del servizio militare di leva** di cui all'**art. 20 della legge n. 958/86**, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, **fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio**.

A riprova di ciò basti considerare che il tutorial on line del MIUR, in merito alla ricostruzione della carriera, reca una chiara indicazione in tal senso.

1.3. L'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

Il predetto art. 62, rubricato **“VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”**, dispone che:

“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.”

1.4. L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

La **valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge**, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata resa del tutto **esplicita** da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione:

“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

In seguito, il **D.M. 201/2000** in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che:

“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”.

E ancora:

“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico” (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

II. APPLICABILITÀ DELLA NORMA AL PERSONALE NON DI RUOLO

La difesa erariale ha spesso sostenuto l'**inapplicabilità del disposto di cui all'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo**, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo.

In realtà, l'art. 541, comma 2, D.lgs. cit., recita espressamente:

“Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.”

Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Invero, l'art. 485, comma 7, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera.

Il **tenore generale ed onnicomprensivo** del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce indicano univocamente la **volontà normativa**, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

III. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE: L'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE

Tale interpretazione, invero, **trova fondamento** nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale:

“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”

Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini. In poche righe, quindi, occorreva esprimere il principio cardine, cui poi le norme successive, nelle statuizioni di ipotesi concrete, si sarebbero dovute adeguare.

Di certo non era possibile, per l'Assemblea Costituente, dovendo dettare principi generali universalmente applicabili, procedere a differenziare, a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe potuto compiere, la normativa riguardante le diverse tipologie lavorative.

Chiaro è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato.

Limpido è che il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego.

L'esistenza e la previsione di una normativa specifica che disciplini l'anzianità di servizio, infatti, deriva quasi esclusivamente dalla circostanza che l'unico danno che una persona, chiamata alle armi non in costanza di lavoro, può subire è quello di non maturare gli scatti di anzianità, oltre alla mancata percezione dello stipendio.

3.1. La peculiarità del “sistema scuola”

Tutto ciò è vero per quasi tutti i pubblici impieghi, **tranne che per l'impiego di insegnante della scuola pubblica**.

Il **“sistema scuola”**, infatti, è un mondo a sé stante: è fatto di graduatorie, di domande di ammissione, di molti anni di precariato.

La chiamata al servizio di leva, per l'insegnante, significa **non solo la perdita dell'anzianità contributiva**, ma anche l'**impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza**, con conseguente **perdita dell'opportunità di maturare il punteggio** che permette di progredire in graduatoria.

Ecco perché la normativa specifica (D.lgs. 297/1994) prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti.

IV. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSOLIDATA E COSTANTE

Milita in favore dell'accoglimento del ricorso un'**ampia e risalente giurisprudenza** del Consiglio di Stato e del TAR Lazio.

4.1. Le pronunce storiche del Consiglio di Stato

Con la **Sentenza n. 4343/2015** resa sulla medesima disposizione regolamentare impugnata nell'ambito delle graduatorie scolastiche ad esaurimento, ma sicuramente valevole per le graduatorie d'Istituto, il Consiglio di Stato in modo adamantino insegna:

“L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in

precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo."

"La valutabilità del servizio in questione è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice – condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11 non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento."

Inoltre, sempre i giudici di Palazzo Spada in modo univoco con la **sentenza n. 2151 del 9 aprile 2018**, hanno affermato che:

"la Sezione non può che ribadire il proprio più recente orientamento, secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento."

Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015). L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice – condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie."

4.2. Le recenti pronunce del TAR Lazio (2025)

Anche questo Ecc.mo TAR ha ripetutamente confermato tale orientamento in epoca recentissima.

Con la **sentenza n. 9036 del 2025**, il TAR Lazio ha così statuito:

"Il servizio militare di leva obbligatorio e i servizi sostitutivi assimilati per legge devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente anche quando prestati non in costanza di nomina, purché svolti dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento. La limitazione della valutabilità al solo servizio prestato in costanza di nomina contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 52 Cost., secondo il quale l'adempimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, e con la previsione dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 che stabilisce che il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. Non può pertanto essere penalizzato nell'acquisizione degli incarichi temporanei il docente abilitato che non ha potuto svolgere supplenze e acquisire punteggio a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, dovendosi riconoscere piena equiparazione del periodo in cui il docente non ha potuto svolgere attività di insegnamento perché obbligato ex lege al servizio militare."

Nello stesso senso si è pronunciato il TAR Lazio con le **sentenze nn. 9034, 9033, 6169, 17972, 22304 e 24130 del 2025**.

Con particolare riferimento alla più recente **sentenza n. 2553 del 2026**, il TAR ha ribadito:

"In materia di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio sostitutivo assimilato per legge e il servizio civile devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio anche se non prestati in costanza di nomina, purché successivi al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento. L'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che qualifica tali servizi come "validi a tutti gli effetti", costituisce norma speciale rispetto all'art. 2050, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non subordina la valutabilità al requisito della pendenza di un rapporto di lavoro. Tale interpretazione è costituzionalmente orientata all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, impedendo che i docenti siano penalizzati nell'acquisizione degli incarichi temporanei per non aver potuto svolgere supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento di un servizio reso nell'interesse della collettività."

4.3. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (2025)

Infine, recentemente, con la sentenza n. 2854 del 2025, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato respingendo l'appello del Ministero e confermando l'annullamento della disposizione impugnata, ribadendo:

"In materia di graduatorie del personale docente, il servizio militare di leva deve essere valutato a tutti gli effetti anche quando non sia stato prestato in costanza di nomina. L'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, che prevede la piena valutabilità del periodo di servizio militare senza specificare che debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, costituisce norma speciale per il personale scolastico e prevale sull'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, che invece subordina la valutazione alla pendenza del rapporto di lavoro. Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, attua il principio di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino, evitando discriminazioni nei confronti di coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi attraverso supplenze o altri incarichi di insegnamento."

4.4. Le precedenti pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato

Le citate sentenze in questione mettono un punto definitivo sul quesito oggetto del presente ricorso e riflettono un orientamento consolidato da una lunga teoria di sentenze della giurisdizione amministrativa:

- Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza quater, con SENTENZA N. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.
- Il TAR del Lazio, inoltre, ha nuovamente e ripetutamente annullato le disposizioni ministeriali identiche con le SENTENZE NN. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010, 7259/2010, 8960/2010, 27482/2010 e 5738/2011.
- Il CONSIGLIO DI STATO, infine, aveva pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ORDINANZE NN. 4028/09, 4031/09, e, infine, con la SENTENZA N. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni:

"Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio

militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi."

V. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

I provvedimenti in parte qua impugnati sono, pertanto, da ritenersi, **oltre che illegittimi per violazione di legge**, anche affetti da **radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990**.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale **l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes** (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

L'amministrazione oggi resistente, tuttavia, violando l'obbligo di conformarsi al dictum, in primis della sentenza n. 6421/08 del TAR Lazio, Sezione Terza quater, passata in giudicato, **ha pedissequamente riproposto reiteratamente la stessa disposizione** di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005.

L'art. 21 septies, comma 1, della l. 241/90 afferma che:

"è nullo il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge."

L'art. 21 septies, comma 2, della l. 241/90 precisa che:

"LE QUESTIONI INERENTI ALLA NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO SONO ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO."

Il **Codice del Processo Amministrativo**, infine, all'art. 133, lett. a), n. 5, ha confermato la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione del giudicato.

VI. SINTESI DEI PRINCIPI DI DIRITTO CONSOLIDATI

In sintesi, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento **costante e ininterrotto dal 2003 al 2026**, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- L'art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono validi "a tutti gli effetti", senza subordinare tale valutabilità alla preesistenza di un rapporto di lavoro.
- Tale disposizione costituisce norma speciale per il personale scolastico e prevale sull'art. 2050, comma 2, del D.lgs. n. 66/2010, che costituisce norma di carattere generale.
- La limitazione della valutabilità al solo servizio prestato in costanza di nomina contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 52 Cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
- Il servizio militare e i servizi assimilati devono essere valutati per intero ai fini del punteggio nelle GPS, purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, a prescindere dalla costanza di nomina.
- Tale interpretazione è costituzionalmente orientata e tutela chi ha adempiuto al dovere costituzionale di difesa della Patria, evitando discriminazioni nei confronti di coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi attraverso supplenze.
- Una fonte di rango inferiore (ordinanza ministeriale) non può derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore (legge o decreto legislativo).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris

Il **fumus boni iuris**, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

La giurisprudenza amministrativa consolidata e costante, da ultimo ribadita con le pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio del 2025 e del 2026, conferma la piena fondatezza della domanda.

Il periculum in mora

Il presupposto del **periculum in mora** ricorre pienamente nel caso di specie, atteso che la mancata tempestiva correzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) con la corretta valutazione del servizio militare svolto dai ricorrenti – non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento – è idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile alla posizione professionale ed economica dei ricorrenti.

GRAVITÀ DEL PREGIUDIZIO

La **gravità del pregiudizio** discende dall'impossibilità, per i ricorrenti, di essere convocati per le supplenze disponibili in ragione della propria effettiva collocazione in graduatoria, determinata dalla corretta attribuzione del punteggio per il servizio militare svolto.

L'errata collocazione in posizione arretrata rispetto a quella spettante comporta infatti:

- a) La **perdita delle opportunità di assunzione** atteso che le convocazioni vengono effettuate in ordine rigorosamente progressivo sulla base della posizione in graduatoria;
- b) La **perdita del reddito da lavoro dipendente** per l'intero periodo delle supplenze che i ricorrenti avrebbero diritto a svolgere se correttamente posizionati in graduatoria, con conseguente danno economico diretto immediato e quantificabile;
- c) La **mancata maturazione di punteggio di servizio**, atteso che il servizio prestato quale docente supplente costituisce titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle successive graduatorie, con conseguente effetto pregiudizievole a cascata sulla progressione di carriera futura degli stessi.

IRREPARABILITÀ DEL PREGIUDIZIO

L'**irreparabilità del pregiudizio** deriva dalla natura temporaneamente determinata e non recuperabile delle opportunità lavorative nel settore scolastico.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nel settore scolastico il **periculum in mora** si caratterizza per la peculiare contingenza temporale delle assegnazioni. Le chiamate per le supplenze sono infatti legate a momenti specifici dell'anno scolastico e a posti che si rendono disponibili in relazione a esigenze sopravvenute delle istituzioni scolastiche.

Una volta che i posti disponibili siano stati assegnati ad altri aspiranti in posizione sovraordinata nella graduatoria errata, **non è possibile recuperare retroattivamente l'opportunità perduta**: il posto occupato non potrà essere successivamente riattribuito ai ricorrenti neppure all'esito positivo del giudizio di merito, poiché nel frattempo il contratto di supplenza si sarà concluso o sarà in fase di esecuzione con altro docente.

Parimenti irreparabile è il pregiudizio derivante dalla **mancata maturazione del punteggio di servizio** che i ricorrenti avrebbero conseguito prestando le supplenze cui avevano diritto: tale servizio non può essere "recuperato" o riconosciuto fittiziamente ai fini del punteggio, poiché la

normativa riconosce punteggio solo per il servizio effettivamente prestato. La perdita di tale punteggio incide a sua volta sulla collocazione nelle graduatorie future, generando un **effetto di progressivo distanziamento** rispetto alla posizione che i ricorrenti avrebbero maturato se correttamente inseriti fin dall'origine.

URGENZA DELL'INTERVENTO CAUTELARE

Nel caso di specie l'**urgenza del provvedimento cautelare** risulta ancor più evidente in considerazione del fatto che:

- I ricorrenti, con la corretta valutazione del servizio militare ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D.lgs. 297/1994, si collocherebbero in posizione tale da consentire loro l'immediata convocazione per posti disponibili;
- Ogni giorno che trascorre senza l'utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite dall'inizio dell'anno scolastico determina l'ulteriore chiamata di candidati meno meritevoli e l'ulteriore assegnazione di posti cui i ricorrenti avrebbero diritto, con progressiva erosione delle opportunità lavorative recuperabili.

La tutela cautelare richiesta risponde dunque alla necessità **costituzionalmente imposta dall'art. 52 della Costituzione**, secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2854/2025), costituisce **discriminazione ingiustificata** penalizzare nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti che non hanno potuto svolgere supplenze e acquisire il relativo punteggio a causa dell'adempimento del servizio militare obbligatorio, trattandosi di un **dovere costituzionale** il cui assolvimento non può comportare pregiudizio nella progressione professionale.

La sospensione dell'efficacia degli atti impugnati si rende pertanto **indispensabile ed urgente** al fine di evitare che i ricorrenti subiscano, per effetto dell'illegittima esclusione del punteggio per il servizio militare svolto, un pregiudizio grave, irreparabile e contrario ai principi costituzionali che tutelano chi ha adempiuto agli obblighi di leva nei confronti della Repubblica.

CONCLUSIONI

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegnano le seguenti conclusioni:

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

Previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed **ordinare** all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare prestato dai ricorrenti dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina;

NEL MERITO

Annulare gli atti in parte qua impugnati o, in subordine, **dichiararli nulli** per violazione del giudicato;

IN VIA CONFORMATIVA

ORDINARE all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare prestato dai ricorrenti dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina.

Con **vittoria di spese e competenze di giudizio**.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

TABELLA RIEPILOGATIVA RICORRENTI

NOME DEL RICORRENTE	SERVIZIO MILITARE/CIVILE	TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO ALLE GPS	PROVINCIA DI INSERIMENTO GPS	CLASSI DI CONCORSO
BARBATO LUIGI, BRBLGU75R21F839N	Servizio militare di leva, svolto presso Ministero della Difesa - Marina Militare, dal 11/04/1995 al 12/05/1996	Diploma in Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica, conseguito presso VII Istituto Tecnico Industriale Statale di Napoli (NA) in data 26/07/1994	Verona	B-14, ADSS
AIELLO DAVIDE, LLADVD79H14G273G	Servizio civile sostitutivo della leva militare, svolto presso Cmepa - Don Orione Madonna Divina Prov. - Struttura educativa "Villaggio del Fanciullo", dal 25/07/2000 al 24/05/2001	Diploma in Perito Industriale Specializzazione Informatica, conseguito presso I.T.I.S. Vittorio Emanuele III di Palermo (PA) in data 14/07/1999	Palermo	AM12, AS12, B-16, ADSS
BIASCO DOMENICO ANTONIO, BSCDNC74E29H926Q	Servizio civile sostitutivo della leva militare, svolto presso Caritas diocesana "Manfredonia" (FG), dal 13/07/2001 al 27/04/2002	Diploma in Geometra, conseguito presso Istituto M. del Giudice di Rodi Garganico (FG) in data 20/07/1993	Foggia	B-14, ADSS
CANTÒ UMBERTO, CNTMRT75C29C632Q	Servizio militare di leva, svolto presso 123° RGT - Chieti - Comando -, dal 19/08/1998 al 16/06/1999	Diploma ISEF, conseguito presso Università degli Studi dell'AQUILA - Istituto Superiore di Educazione Fisica - de L'Aquila (AQ) in data 20/03/1998 + Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e	Pescara	AM48, AS48, B-16

		Programmatore, conseguito presso Istituto Tecnico Statale “G. Manthonè” di Pescara (PE) in data 23/09/1994		
CAPITANELLO GIUSEPPE, CPTGPP70H01L042J	Servizio militare di leva, svolto presso Genio ferrovieri Castel Maggiore (BO), dal 12/11/1997 al 10/09/1998	Laurea in Architettura, conseguita presso Università degli Studi di Firenze (FI) in data 09/07/1997	Mantova	A-16, A-37, A-60, AM01, AS01, ADMM
COTTONE NICOLA, CTTNCL79M07I533D	Servizio militare di leva, svolto presso 17° Reggimento Artiglieria Contraerei “Sforzesca” di Rimini, dal 21/06/2000 al 20/06/2001	Diploma di Perito Agrario, conseguito presso Istituto Tecnico Agrario Statale C.A. Vetrano di Sciacca (AG) in data 07/07/1999	Trapani	B-11, B-17
DI BIASE CARMINE, DBSCMN76M18D796C	Servizio civile sostitutivo della leva militare, svolto presso Protezione Civile del Comune di Vasto, dal 20/08/2001 al 19/06/2002	Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso Università degli Studi del Molise di Campobasso (CB) in data 24/07/2001	L'Aquila	A-46, ADSS
DI NATALE GAETANO, DNTGTN72C16E573I	Servizio militare di leva, svolto presso Battaglione logistica Granatieri di Sardegna L'Aquila, dal 21/09/1999 al 21/11/2000	Laurea in Architettura, conseguita presso Università degli Studi di Palermo (PA) in data 11/03/1999	Agrigento	AM01, AS01, A-08, A-16, A-37, A-60, B-14, ADMM
FEDE GERARDO, FEDEGRD80R09D643P	Servizio militare di leva, svolto presso Comando Unità Servizi Ministero della Difesa ROMA, dal 21/06/2000 al 17/04/2001	Diploma in Tecnico Delle Industrie Elettriche, conseguito presso Istituto Professionale “G. Dorso” di LACEDONIA (FG) in data 10/07/1999	Mantova	B-15
GIANGRANDE MARCO, GNGMRC84S01F839S	Servizio militare di leva, svolto presso 78 Reggimento Lupi di Toscana, dal 13/07/2004 al 12/07/2005	Diploma in Perito Elettronico e Telecomunicazioni, conseguito presso Istituto Tecnico Statale “Settimo” di NAPOLI (NA) in data 29/06/2004	Verona	B-15
GUCCIARDI ISIDORO, GCCSDR77P13H700U	Servizio militare di leva, svolto presso Scuola Militare di Paracadutismo - PISA, dal 17/09/1997 al 15/07/1998	Diploma in Agrotecnico, conseguito presso Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di ALCAMO (TP) in data 18/07/1996	Treviso	B-11, B-17
MARMORINI ENRICO, MRMNRC76H25A390S	Servizio militare di leva, svolto presso 5° Reggimento Artiglieria Contraerea, dal 10/12/1997 al 08/10/1998	Diploma in Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Elettrotecnica, conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei di Arezzo (AR) in data 13/07/1995	Arezzo	ADSS, B-03, B-15
SALAFIA GIANCARLO, SLFGCR71R19C351W	Servizio militare di leva, svolto presso Battaglione Logistico Brigata Aosta c/o Caserma Crisafulli Zuccarello di Messina,	Diploma Tecnico per Geometri, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri G.B. Vaccarini di Catania (CT) in data	Lodi	B-14, ADSS

	dal 19/05/1993 al 13/05/1994	03/09/1990		
--	---------------------------------	------------	--	--

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a **materia di pubblico impiego** ed è di **valore indeterminato**.

Salvis iuribus

Udine-Roma, 10.04.2026

Avv. Fortunato Niro

Il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 9641/26, nel termine di giorni 15 dal 25.05.2026, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 9641/26;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC avvocato.niro@cnspec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 9641/26;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 9641/26.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. V, n. 9641/26

Udine-Roma, li 26.05.26

Avv. Fortunato Niro